



Rechtsbelehrung für Zeuginnen und Zeugen

ITALIENISCH

Estratto del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)

Art. 162 Definizione

È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.

Art. 163 Capacità e obbligo di testimoniare

¹ È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all'oggetto dell'interrogatorio.

² Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.

Art. 168 Per legami personali

¹ Hanno facoltà di non deporre:

- a. il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato;
- b. chi ha figli in comune con l'imputato;
- c. i parenti o affini in linea retta dell'imputato;
- d. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi;
- e. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi;
- f. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato;
- g. il tutore, curatore o assistente dell'imputato.

² La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il matrimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante il rapporto di affiliazione non sussista più.

³ L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

⁴ La facoltà di non deporre non sussiste se:

- a. il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111–113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP; e
- b. il reato è stato commesso a danno di una persona con cui il testimone ha un legame personale a tenore dei capoversi 1–3.

Art. 169 Per protezione di se stesso o di persone vicine

¹ Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:

- a. poterlo rendere penalmente responsabile;
- b. poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l'interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.

² La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l'interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1–3; è fatto salvo l'articolo 168 capoverso 4.

³ Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 165 capoversi 1–3 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.

⁴ La vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.

Art. 170 Per segreto d'ufficio

¹ I funzionari pubblici ai sensi dell'Articolo 110 paragrafo 3 SCC e i loro assistenti, nonché i membri delle autorità e i loro assistenti, possono rifiutarsi di testimoniare sui segreti che sono stati loro affidati in veste ufficiale o che hanno appreso nel corso delle loro funzioni ufficiali o ausiliarie.

² Essi sono tenuti a deporre se:

- a. sono soggetti all'obbligo di denuncia; oppure
- b. sono stati autorizzati per iscritto a testimoniare dalla loro autorità superiore.

³ L'autorità superiore rilascia l'autorizzazione a deporre quando l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

Art. 171 Per segreto professionale

¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

² Essi sono tenuti a deporre se:

a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b. ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall'autorità competente.

³ Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l'interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

⁴ Rimane salva la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

Art. 172 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale

¹ Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all'identità dell'autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.

² Esse sono tenute a deporre se:

a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona;

b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:

1. omicidi ai sensi degli articoli 111–113 CP,

2. crimini per i quali è comminata una pena detentiva di almeno tre anni,

3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} CP,

4. reati ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti.

Art. 173 Per altri obblighi di segreto

¹ Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:

a. articolo 321bis CP;

b. articolo 139 capoverso 3 del Codice civile;

c. articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza;

d. articolo 11 della legge del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati;

e. articolo 15 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti;

f. articolo 16 lettera f della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie.

² I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. Chi dirige il procedimento può liberarli dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Art. 174 Decisione sull'opponibilità della facoltà di non deporre

¹ In merito all'opponibilità della facoltà di non deporre decide:

a. nella procedura preliminare, l'autorità interrogante;

b. dopo la promozione dell'accusa, il giudice.

² Immediatamente dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci.

³ Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha facoltà di non deporre.

Art. 175 Esercizio della facoltà di non deporre

¹ Il testimone può in ogni tempo opporre la sua facoltà di non deporre o revocare la rinuncia alla stessa.

² Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato della facoltà di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone tale facoltà o revoca la rinuncia alla stessa.

Art. 176 Rifiuto non lecito di deporre

¹ Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.

² Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all'articolo 292 CP. In caso di nuovo rifiuto, si procede penalmente nei suoi confronti.

Estratto del Codice penale svizzero (CP)

Art. 303 Denuncia mendace

1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mende subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 304 Sviamento della giustizia

1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 305 Favoreggiamento

- 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
^{1bis} È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.
- 2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 307 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

- 1 Chiunque come testimone, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
- 2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
- 3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.